



COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA - QUARTU SANT'ALENI
Città Metropolitana di Cagliari

Prot. GEN. LG N° 77377 DEL 29.07.2026

Ordinanza nr. 59 del 29.07.2026

IL SINDACO

PREMESSO che

- con l'avvio della stagione estiva l'Amministrazione ha approvato un nutrito programma di manifestazioni ed iniziative di animazione territoriale e di promozione turistica e culturale;
- alcune di tali manifestazioni possono determinare un elevato richiamo di pubblico e, pertanto, si rende necessario adottare misure ed interventi utili a migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica, per prevenire situazioni pregiudizievoli per l'incolumità pubblica e tutelare l'integrità fisica delle persone;

RILEVATO che gli esercizi pubblici, ed i commercianti ambulanti del settore alimentare di volta in volta autorizzati temporaneamente all'esercizio dell'attività in occasione di queste manifestazioni pubbliche, effettuano la vendita per asporto di bevande in bottiglie di vetro e lattine, le quali vengono poi consumate dagli acquirenti lungo i marciapiedi, le vie e le piazze, contribuendo ad alimentare problemi di ordine e sicurezza pubblica e fenomeni di degrado urbano, derivanti dall'abbandono a terra dei contenitori stessi sia integri che pericolosamente frantumati, fonte di potenziale pericolo di lesioni alle persone;

DATO ATTO che

- fenomeni di abbandono di bottiglie, lattine ed altri contenitori di vetro si verificano diffusamente durante la stagione estiva anche nel territorio costiero, con particolare riguardo al lungomare Poetto, in cui diversi operatori economici svolgono attività di vendita e somministrazione di bevande in orario serale e notturno;
- più volte nel recente passato, in queste zone della città si sono verificati episodi di violenza, che hanno imposto l'intervento delle forze di polizia, al fine di reprimere la commissione di reati conseguenti ad abuso di bevande alcoliche e/o superalcoliche attraverso anche l'utilizzo, quali oggetti atti ad offendere, dei contenitori delle medesime bevande;
- analoghi fenomeni di abbandono di bottiglie e lattine si verificano anche in altre zone del territorio costiero, ove sono presenti diversi operatori economici che svolgono attività di vendita e somministrazione di bevande in orario serale e notturno;

CONSIDERATO CHE

- l'abbandono incontrollato di bottiglie, recipienti di vetro e/o lattine, oltre a essere causa di degrado urbano, causa un aumento del rischio per l'incolumità delle persone correlato alla presenza di frammenti di vetro in caso di rottura ed al potenziale loro improprio utilizzo quali oggetti contundenti atti ad offendere;
- gli episodi capaci di porre a nocumento la sicurezza urbana rischiano di acuirsi proprio con l'approssimarsi della stagione estiva, quando di consueto si registra un maggior afflusso di persone in occasione di manifestazioni sopra richiamate e nella zona costiera, sia con riguardo al lungomare Poetto che, più in generale, all'intera fascia costiera a partire dal confine con il comune di Cagliari sino a quello con il comune di Maracalagonis, in considerazione della tipologia dei servizi offerti da diversi operatori economici sino a tarda notte;
- è necessario pertanto scongiurare sia il rischio di lesioni fisiche derivanti dalla dispersione sul suolo di contenitori e bottiglie in vetro nonché di lattine utilizzate per il consumo di bevande, soggette a facile rottura e, conseguentemente, potenzialmente idonee a determinare il ferimento delle persone, sia gli episodi di violenza conseguenti all'abuso di bevande alcoliche;

RAVVISATO che prevenire tali fenomeni è necessario, in determinate fasce orarie della giornata, procedere ad una limitazione delle attività di vendita e di consumo di bevande in contenitori di vetro e/o lattine, consentendone la consumazione e la vendita solo nei locali adibiti alle attività di somministrazione, per l'esercizio delle suddette attività, al fine di assicurare un controllo adeguato, da parte degli esercenti;

CONSIDERATA l'urgente necessità di adottare misure a tutela della salute dei cittadini, al fine di disciplinare in modo specifico la vendita e il consumo di bevande, in modo da consentire di fruire di una città viva e vivibile, anche attraverso le occasioni di positiva aggregazione che taluni operatori economici possono offrire;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno del 07/06/2017 e successive, relative alla valutazione da parte degli organi competenti, di adottare, tra le misure attinenti alla safety e security "provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in contenitori di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità";

DATO ATTO che in coerenza con quanto previsto dall'articolo 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e ss.mm.ii. il presente provvedimento viene comunicato al Prefetto;

VISTI gli artt. 50 e 54, comma 4 e 4bis del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. in materia igiene e sanità pubblica e di sicurezza urbana;

ORDINA

Per le motivazioni indicate in premessa, è **vietato vendere bevande (alcoliche e analcoliche) in contenitori che possano costituire pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine**, nelle seguenti due circostanze di luogo e di tempo:

1. dalle ore 20.00 del giorno di svolgimento di ciascuna manifestazione alle ore 06.00 del giorno successivo, nel periodo compreso dalla data di emissione della presente ordinanza fino al 31 Ottobre 2026, in tutte le aree all'aperto in cui si svolgono manifestazioni pubbliche con intrattenimenti o spettacoli e, comunque, per le quali si verificano fenomeni di aggregazione di massa, nonché nelle aree limitrofe localizzate entro trecento metri oltre il perimetro in cui si svolge ciascuna manifestazione;
1. dalle ore 20.00 alle ore 06:00 dei giorni feriali, festivi e prefestivi nel periodo compreso dalla data di emissione della presente ordinanza fino al 31 Ottobre 2026, in tutte le aree demaniali, retrodemaniali, lungo la viabilità e nelle relative pertinenze dell'intero territorio costiero, a partire dal confine con il comune di Cagliari sino a quello con il comune di Maracalagonis.

Le attività di somministrazione di bevande in qualsiasi forma, con l'utilizzo di bottiglie, recipienti di vetro e/o lattine e le conseguenti consumazioni da parte dei clienti sono consentite esclusivamente all'interno dei locali e delle aree dei pubblici esercizi o nelle aree esterne di pertinenza delle stesse attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico, con obbligo a carico dell'esercente al termine della consumazione, di attivarsi per smaltire le bottiglie di vetro e le lattine. Nei restanti casi, la vendita per asporto negli esercizi di somministrazione è consentita unicamente in bicchieri di carta o di plastica, con obbligo per gli esercenti che vendono bevande in contenitori di plastica di procedere alla preventiva rimozione dei tappi dagli stessi contenitori.

Al di fuori delle suddette ipotesi, è vietato a chiunque:

- introdurre e consumare alcolici, anche già in proprio possesso;
- introdurre e consumare bevande in contenitori, bottiglie, bicchieri di vetro e

in lattine, anche già in proprio possesso.

È fatto obbligo a tutti gli esercenti di esporre in modo ben visibile la presente ordinanza per l'informativa all'utenza dei divieti di cui trattasi.

AVVISA

L'inottemperanza alla presente ordinanza, fatte salve le responsabilità civile e penali, comporterà l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7-bis, comma I-bis del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i. da euro 25 ad euro 500.

L'inottemperanza all'ordine impartito di cessare immediatamente il comportamento illecito e di rimuovere eventuali oggetti in vetro e rifiuti abbandonati sul suolo pubblico nei luoghi ed aree in cui vige il divieto indicato nella presente ordinanza sarà perseguito ai sensi dell'art. 650 C.p., essendo il provvedimento ascrivibile a materia di sicurezza pubblica di cui al citato articolo 650 C.p.

DISPONE

la comunicazione al Prefetto di Cagliari, la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Quartu Sant'Elena per tutta la durata di validità della medesima e che sia immediatamente eseguita.

Il Corpo di Polizia Locale e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sulla corretta osservanza del presente provvedimento.

La presente ordinanza è inoltre resa nota mediante avviso sul sito web istituzionale del Comune di Quartu Sant'Elena e mediante diffusione attraverso la stampa locale.

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- Ricorso gerarchico al Prefetto di Cagliari, entro gg. 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- Ricorso al TAR competente per territorio, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

Il Vice Comandante

Magg. Antonio Angioni

f.to digitalmente

Angioni Antonio
Firmato il 29/07/2026 07:09
Seriale Certificato: 3734145
Valido dal 17/07/2024 al 17/07/2027
InfoCamera Qualified Electronic Signature CA



Graziano Ernesto Milia Ph. D.